



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 80 DEL 20/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI UN NUOVO STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN VIA BAFILE 440.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che le vie Dante Alighieri, Andrea Bafile, piazzetta Carducci, vie Silvio Trentin, Ugo Foscolo, Giuseppe Verdi e Dei Mille del lido di Jesolo sono strade a carreggiata singola, tutte classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019; e che la sosta è consentita e regolamentata sul lato nord dei tronchi stradali all'interno degli stalli di sosta individuati parallelamente al margine destro della carreggiata;

Considerato che

- l'attuale distribuzione degli stalli di carico/scarico nel tratto citato presenta una distanza di circa 200 metri tra i punti di sosta esistenti;
- tale distanza risulta eccessiva rispetto alla densità delle attività commerciali presenti, costringendo i vettori a soste irregolari o a percorsi a piedi gravosi che intralciano il flusso pedonale e veicolare;
- l'area individuata in proposta tra i civici 436 e 444 risulta baricentrica ed equidistante dagli stalli limitrofi, configurandosi come sito idoneo per razionalizzare la logistica di zona;

Visto

- la richiesta sottoscritta dai titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di Via Bafile, con la quale si evidenzia la necessità di integrare gli spazi destinati alla sosta tecnica per la movimentazione delle merci pervenuta con protocollo n. 2026/28748 del 20/04/2026;
- l'informativa di Giunta Comunale n. 157 del 29/12/2022 ad oggetto "*Adeguamento della disciplina della circolazione e della sosta riservata alle attività di carico e scarico di merci sulle vie Dante Alighieri, Andrea Bafile, Silvio Trentin, Ugo Foscolo e Giuseppe Verdi*" ed il protocollo n. 2022/95637 del 20/12/2022 dell'area servizi esterni del Corpo di Polizia Locale ad essa allegato avente pari oggetto;
- l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 16 del 24/02/2023 ad oggetto "*ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA DANTE ALIGHIERI, VIA ANDREA BAFILE, VIA SILVIO TRENTIN, VIA UGO FOSCOLO E VIA GIUSEPPE VERDI.*"

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione tesi alla rimodulazione della regolamentazione degli stalli di sosta riservati alle attività di carico e scarico di merci;

Visto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 39, 40, 47, 54, 158 e 159 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e dei relativi articoli di riferimento nel D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

1. l'istituzione di n. 1 (uno) stallo di sosta riservato esclusivamente ai veicoli utilizzati per il trasporto di cose, destinati alle operazioni di carico e scarico merci, in **Via Bafile fronte civico 440** regolamentato secondo la calendarizzazione di seguito riportata:

FASCIE ORARIE	PERIODO ESTIVO (in vigenza della stagionale Z.T.L.)	PERIODO INVERNALE
06:00 – 11:30 e 15:00 – 18:00	Carico e Scarico di merci. (Art. 158 c.2 lettera E del D.lgs. 285/92)	Carico e Scarico di merci. (Art. 158 c.2 lettera E del D.lgs. 285/92)
11:30 – 15:00 e 18:00 – 20:00	Sosta regolamentata a DISCO ORARIO 60 min. riservato ad autoveicoli categoria M1. (Art. 47 c. 2 lettera B del D.lgs. 285/92)	Sosta regolamentata a DISCO ORARIO 60 min. riservato ad autoveicoli categoria M1. (Art. 47 c. 2 lettera B del D.lgs. 285/92)
20:00 – 06:00	Vigenza della stagionale Zona a Traffico Limitato.	Sosta riservata agli autoveicoli.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.